

**COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026
Comunicato Ufficiale N.61
del 16 Marzo 2026
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. ALESSANDRO ROSA E DOTT. NELLO SIMONELLI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 16.3.2026 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. EL MAADOUDI HASSAN, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO 1925 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO ALL'ART. 40 COMMA 5 DELLE N.O.I.F. PER AVERE LO STESSO, IN DATA 29.9.2025 ED IN OCCASIONE DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO, SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE NELLA QUALE È RIPORTATO IN MANIERA NON VERIDICA CHE NON È MAI STATO TESSERATO PER SOCIETÀ AFFILIATE A FEDERAZIONI ESTERE;
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. ANGIZIA LUCO 1925 PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. EL MAADOUDI HASSAN COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 20.2.2026, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 16.3.2026, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute.

All'udienza compariva il rappresentante della Procura Federale, Avv. Stefano Massacesi, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni EL MAADOUDI HASSAN 4 giornate di squalifica e A.S.D. ANGIZIA LUCO 1925 € 500.00 di ammenda, come da richiesta scritta acquisita in atti unitamente alla copia dei documenti atti a dimostrare il precedente tesseramento. Sono altresì comparsi il Sig. Luigi Angelucci Presidente della società ASD Angizia Luco ed il calciatore EL MAADOUDI HASSAN. Il calciatore, che comunque dichiara di non conoscere e comprendere bene la lingua italiana, conferma l'autenticità della sua firma posta in calce all'autodichiarazione da lui fornita alla società. Il Presidente sig. Angelucci pone riferimento ad un mero disguido in buona fede anche dovuto alla poca comprensione della lingua da parte del



C.U. N. 61 del 16.3.2026

ragazzo, dovuto al fatto che al momento della richiesta al calciatore da parte del segretario in ordine ai tesseramenti con altre società il primo intendeva unicamente con riferimento al passato e non all'attualità.

Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, nonché dal comportamento processuale tenuto dagli stessi in riferimento in particolare alla conferma dell'autenticità della firma da parte del calciatore. Tuttavia il Tribunale ritiene di considerare, nella quantificazione della sanzione, la buona fede del calciatore che ha inteso porre riferimento ad un periodo antecedente in virtù della poca comprensione della lingua e della società che si è affidata a tale dichiarazione in completa buona fede.

Relativamente ai provvedimenti da adottare, quindi, ritiene lo stesso Tribunale che sia equo infliggere nei confronti dei soggetti deferiti le sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge 3 giornate di squalifica al sig. EL MAADOUDI HASSAN ed € 400.00 di ammenda alla società A.S.D. ANGIZIA LUCO 1925.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

I relatori
F.to in originale
Avv. Alessandro Rosa
Dott. Nello Simonelli

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 16/3/2026.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

